



## **DETERMINAZIONE N. 10/DACU/2018**

**MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONE DEI FORMAT DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE AI BONUS SOCIALI ELETTRICO, GAS ED IDRICO DA INVIARE AI CLIENTI/UTENTI INTERESSATI AI SENSI DEL TIBEG E DEL TIBSI**

### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADVOCACY CONSUMATORI E UTENTI DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

**Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016), recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016;
- Il Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per la fornitura di energia elettrica e gas naturale Allegato A alla deliberazione 26 settembre 2013 402/2013/R/com (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2017, 336/2017/A;
- il Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 897/2017/R/IDR)";
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR, (di seguito: deliberazione 227/2018/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 198/2018/A;
- la determinazione del Direttore della Direzione tariffe 26 febbraio 2010 n.1 (di seguito: determinazione 1/2010);

- la determinazione del Direttore della Direzione tariffe 21 luglio 2011 n.3 (di seguito: determinazione 3/2011);
- la determinazione 18 marzo 2013, 4/2013/DCOU (di seguito: determinazione 4/2013/DCOU);
- La determinazione 7 aprile 2014, 5/2014/DCOU (di seguito: determinazione 5/2014 DCOU);

**Considerato che:**

- il d.P.C.M. 13 ottobre 2016, ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero i nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale e ha altresì previsto che l’Autorità provveda a disciplinare:
  - le condizioni di disagio economico sociale che consentono agli utenti di accedere al bonus sociale idrico in base all’indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati;
  - le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus sociale idrico;
- la deliberazione 897/2017/R/IDR ha approvato il TIBSI e ha stabilito che, per il primo anno di avvio, le domande di ammissione al bonus sociale idrico possano essere presentate a partire dal 1 luglio 2018, prevedendo al contempo che agli utenti interessati venga corrisposta una componente compensativa *una tantum* pari alla quota di bonus sociale corrispondente a quella che avrebbero percepito, se avessero avuto la possibilità di presentare la domanda il 1 gennaio 2018;
- la deliberazione 227/2018/R/IDR, che ha modificato ed integrato il TIBSI, ha inoltre stabilito che, nel caso in cui l’utente idrico sia titolare di un bonus sociale elettrico e/o gas con un periodo di inizio agevolazione nell’anno 2018, il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (di seguito: SGAt), utilizzato tra l’altro per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla compensazione, provveda a riallineare l’inizio del periodo di agevolazione per il bonus sociale idrico a quello relativo al bonus elettrico e gas, al fine di ridurre i successivi adempimenti burocratici;
- il TIBSI ha stabilito in coerenza con gli altri settori regolati le condizioni di ammissibilità al bonus sociale idrico e le modalità applicative del nuovo bonus sociale, in particolare:
  - a) l’articolo 4 ha previsto che il bonus idrico possa essere richiesto congiuntamente a quello elettrico e gas, e che gli utenti ricevano, a valle delle verifiche effettuate sulle condizioni di ammissibilità da parte dei Comuni di residenza, una comunicazione di ammissione o non ammissione;
  - b) l’articolo 4 *bis* ha stabilito, in parziale difformità da quanto previsto per il bonus elettrico e gas, che in caso di cessazione della fornitura idrica durante il periodo di agevolazione, il gestore provveda ad erogare all’utente la quota parte rimanente di bonus nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale;
  - c) l’articolo 12 *bis* ha stabilito che la comunicazione di cui al precedente punto b) qualora il gestore non risulti accreditato a SGAt e sia quindi impossibile una trasmissione automatica, possa essere presentata dall’utente direttamente al

gestore idrico per le ulteriori verifiche di competenza e l'eventuale riconoscimento dell'agevolazione;

- d) l'articolo 13 ha stabilito che in caso di esito negativo dei controlli effettuati dal gestore sulle domande di bonus di propria competenza, l'utente riceva apposita comunicazione.

**Considerato inoltre che:**

- Il TIBEG prevede all'articolo 33, comma 33.5 che SGAtè alimenti un sistema di comunicazioni ai clienti finali relativo alla gestione della domanda di compensazione della spesa, attraverso un soggetto incaricato della postalizzazione delle comunicazioni;
- attualmente, ai sensi delle determinazioni 1/2010, 3/2011, 4/2013/DCOU e 5/2014/DCOU, sono in uso le missive volte ad informare i clienti finali circa lo stato della loro pratica di bonus elettrico e gas.

**Ritenuto opportuno:**

- aggiornare i format delle comunicazioni destinate ai clienti dei servizi elettrico e gas che richiedano il bonus al fine di renderle compatibili con il trattamento congiunto dei bonus elettrico, gas e idrico previsto dal TIBSI;
- prevedere la sostituzione dei format attualmente in uso oggetto delle determinazioni 1/2010, 3/2011, 4/2013/DCOU e 5/2014/DCOU con quelli aggiornati anche in conformità al TIBSI;
- prevedere che i messaggi da inserire nei diversi format possano essere aggiornati con comunicazioni puntuali del Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti

**DETERMINA**

1. di approvare i format per le comunicazioni verso i clienti/utenti finali di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale di questa determinazione;
2. di prevedere che a partire dal 1 luglio 2018 la determinazione del Direttore Tariffe 1/2010 e 3/2011 e le determinazioni 4/2013/DCOU e 5/2014/DCOU cessino i loro effetti;
3. di trasmettere la presente determinazione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, (ANCI), alla Cassa per i Servizi Economici e Ambientali (CSEA) e a Poste Italiane;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

*Il Direttore*  
Roberto Malaman

Milano, 30 maggio 2018